

**Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 (BUR n. 8/1992)
(Abrogata)**

**PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE
DEGLI INCENDI BOSCHIVI**

Legge abrogata da lett. a) comma 3 articolo 32 legge regionale 1 giugno 2022, n. 13.

Vedi inoltre quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13, che, recando disposizioni attuative e transitorie, dispone che "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi indicati nella stessa." e "Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti afferenti gli ambiti e le materie non ancora regolamentate."